



INTERNATIONAL
**HOLOCAUST
REMEMBRANCE**
ALLIANCE

Linee Guida IHRA per l'identificazione della documentazione significativa per la ricerca, l'educazione e la memoria della Shoah

Cosa è l'IHRA

L'International Holocaust Remembrance Alliance unisce governi ed esperti per rafforzare, sviluppare e promuovere l'educazione, la memoria e la ricerca sull'Shoah a livello mondiale e per mantenere gli impegni presi con la Dichiarazione di Stoccolma del 2000 e la Dichiarazione ministeriale del 2020.

Le Linee Guida IHRA per l'identificazione della documentazione significativa per la ricerca, l'educazione e la memoria dell'Olocausto sono state adottate il 10 novembre 2021 durante l'Assemblea plenaria di Salonicco, da parte dei 35 paesi membri dell'IHRA.

Siamo molto grati alle seguenti organizzazioni che hanno offerto il loro consiglio e la loro competenza al gruppo che ha redatto le Linee guida: European Archives Group (EAG), European Board of National Archivists (EBNA) European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) e European Union Diplomatic Archives (EUDiA).



INTERNATIONAL
**HOLOCAUST
REMEMBRANCE**
ALLIANCE

Linee Guida IHRA per l'identificazione della documentazione significativa per la ricerca, l'educazione e la memoria della Shoah

Prefazione

Per decenni, gran parte della documentazione relativa alla Shoah e al suo contesto storico è stata dispersa, messa in pericolo e in molti casi resa inaccessibile.

I nazisti, i loro alleati e i loro collaboratori non solo assassinarono ebrei e rom¹, cercando di distruggerne la cultura, ma anche avversari politici e altre vittime. Pertanto, ogni singolo documento relativo alla vita di queste vittime prima, durante e dopo la Shoah e gli altri stermini è estremamente prezioso.

Consentire il libero accesso a questa documentazione e a questo materiale è importante in quanto fa parte della dichiarazione sottoscritta dai paesi membri dell'IHRA di condividere "l'impegno a far luce sui lati ancora oscuri dell'Shoah" e di compiere "tutti i passi necessari per facilitare l'apertura degli archivi, per assicurare che tutti i documenti che abbiano rilevanza siano disponibili per i ricercatori."²

Come stabilito nelle "Linee guida del programma H2020 sui dati FAIR" elaborate dal programma dell'Unione europea Horizon 2020 nel 2016, i dati degli archivi dovrebbero essere "il più aperti possibile e chiusi quanto è necessario" — "aperti" in modo da favorirne l'uso e accelerare la ricerca, "chiusi" per proteggere la riservatezza dei soggetti.

Come questo possa realizzarsi, tuttavia, è più complesso. In tutti gli Stati membri dell'Unione europea la legislazione nazionale stabilisce regole sull'accessibilità dei documenti conservati negli archivi pubblici. Il periodo di restrizione all'accesso ai documenti contenenti dati personali è diverso da paese a paese e, per di più, è condizionata dalla natura dei dati personali. Queste differenze hanno dato origine al "Progetto sull'accesso agli archivi" dell'International Holocaust Remembrance Alliance per realizzare una mappa dello stato di consultabilità della documentazione relativa al periodo dell'Shoah e delle difficoltà incontrate dai ricercatori.

Il progetto ha anche contribuito a garantire che una specifica eccezione per i documenti riguardanti la Shoah fosse inclusa nella European General Data Protection Regulation (GDPR) (regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016). I regolamenti dell'UE come il GDPR sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati integralmente in tutta l'Unione. Approvato dal Parlamento europeo nel 2016, il GDPR ha sostituito la precedente legislazione sulla protezione dei dati, consentendo in tal modo norme più uniformi in tutti gli Stati membri. Tuttavia il GDPR ha lasciato un certo spazio ai diversi Stati per introdurre esenzioni in ambiti specifici, come ad esempio quando i dati sono archiviati nel pubblico interesse o per la ricerca storica.

L'IHRA, preoccupata da possibili effetti non intenzionali che il GDPR avrebbe potuto avere rispetto all'accesso a materiali documentali relativi all'Shoah, ha aperto un dialogo con il Parlamento europeo nel 2015.

Grazie a questo confronto, il Considerato 158 è stato aggiunto al GDPR durante il processo di formazione delle norme. Questo Considerato recita:

“Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l'interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione, per esempio al fine di fornire *specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini contro l'umanità, in particolare l'Olocausto, o crimini di guerra.*”³

L'intervento dell'IHRA ha ottenuto un grande successo. L'assenza nella norma di una previsione che escludesse la documentazione relativa alla Shoah e ad altri stermini compiuti dai nazi-fascisti e dai loro collaboratori avrebbe reso molto difficile l'accesso a questa documentazione in futuro. Sebbene il GDPR sia in vigore dal mese di

maggio 2018, sembra però che la sola inclusione della clausola di eccezione non garantisca necessariamente l'accesso alle raccolte di documenti riguardanti la Shoah in Europa e in tutto il mondo.

Ancora oggi esistono paesi, sia nella UE che al di fuori della UE, che pongono ostacoli di tipo legale e pratico per l'accesso alla documentazione relativa alla Shoah. Uno di questi ostacoli è la mancanza di linee guida pratiche per identificare la documentazione significativa per le ricerche sulla Shoah e gli altri stermini, per la memoria e per l'educazione su questo tema. Ciò, sfortunatamente, significa che ogni archivio e ogni Stato può adottare un suo specifico approccio per stabilire le possibilità di accesso a questa documentazione.

Inoltre, se un paese, a seguito di eventi storici particolari, conserva documenti prodotti dalle autorità di altri stati, è auspicabile che questo paese assicuri anche la più ampia consultabilità possibile per questi materiali.

Lo scopo di queste linee guida è quello di offrire uno strumento unico per identificare la documentazione significativa per la ricerca, la memoria e l'educazione sulla Shoah, tale da poter assistere gli archivi e altri soggetti nel valutare i loro fondi archivistici allo scopo di consentirne la consultabilità. Per i paesi soggetti all'applicazione del GDPR, questo strumento potrà anche essere utile per l'applicazione del Considerato 158, offrendo una definizione pratica della formulazione *“specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini contro l'umanità, in particolare la Shoah.”*

La prima parte di questo documento include la “definizione operativa dei materiali relativi all'Shoah” preparata dall'IHRA nel 2012. Questa definizione ha lo scopo di elencare materiali che devono essere considerati pertinenti alla Shoah. La seconda parte del documento comprende strumenti pratici per identificare documenti che non **sono inclusi** nella definizione ma sono importanti per la ricerca, la memoria e l'educazione sulla Shoah. La terza parte include esempi di tipologie documentarie che debbono essere identificate come relative alla Shoah in applicazione delle linee guida.

La Definizione operativa IHRA dei materiali relativi all'Olocausto⁴

I materiali relativi all'Shoah devono essere stati prodotti fra la fine della Prima guerra mondiale ed estendersi fino alla chiusura dei campi per i profughi di guerra (DP camps, Displaced Person camps) negli anni '50 e devono quindi essere attinenti alla situazione legale, politica, sociale, economica e culturale di gruppi che sono stati sottoposti a politiche statali discriminanti anche accompagnate da persecuzioni fisiche durante il periodo cruciale 1933–1945. Le eccezioni a questi estremi cronologici includono materiali di processi per crimini di guerra relativi alla Shoah; testimonianze sulla Shoah e i suoi negatori; commemorazioni e manifestazioni di ricordo dell'Shoah; documentazione su beni e compensazioni e documentazione di più ampi fondi o raccolte anch'esse connesse in modo rilevante alla storia della Shoah.

Questi tipi di materiali includono, in modo non esclusivo:

- Documenti di testo, compresi quelli governativi, ma non limitati a questi; procedimenti giudiziari, documenti istituzionali, carte personali, diari, memorie, corrispondenza;
- Copie elettroniche, facsimili, calchi, microfilm e riproduzioni fotografiche;
- Documenti su carta, compresi ma non in modo esclusivo annunci, pubblicità, volantini, manifesti e mappe;
- Filmati;
- Interviste audio e video;
- Libri, pamphlets, manoscritti e trascrizioni;
- RegISTRAZIONI e spartiti musicali;
- Originali e copie a stampa di fotografie; album fotografici; diapositive e negativi fotografici.

I materiali relativi allo studio dell' Shoah coprono una vasta area di argomenti, i più importanti dei quali sono connessi al sistematico assassinio di Stato di circa sei milioni di ebrei e circa mezzo milione di Rom in Europa e Nord Africa da parte del regime nazista e dei suoi collaboratori. In aggiunta, questi materiali interessano una grande varietà di ulteriori argomenti correlati.

Questi argomenti possono includere:

- Vita delle comunità ebraiche e degli ebrei prima della guerra nelle aree dove è avvenuto la Shoah;
- L'ascesa al potere dei nazisti in Germania e l'ascesa del fascismo e il sorgere di ideologie e politiche di supremazia etnica negli altri stati europei;
- La "scienza" razzista dei nazisti, la campagna di propaganda contro ebrei, rom e altri gruppi bersaglio dei nazisti prima dell'inizio della Seconda guerra mondiale e della Shoah;
- La politica antisemita nazista negli anni '30;
- La fuga delle vittime dall'Europa occupata;
- Le comunità di rifugiati nei diversi paesi;
- La risposta (o l'assenza di risposta) della comunità internazionale all'ascesa del nazismo e alla persecuzione degli ebrei e di altri gruppi;
- Le politiche e le pratiche dell'occupazione nazista;
- Le retate, le deportazioni e le uccisioni degli ebrei europei;
- Esecuzioni di massa condotte dagli Einsatzgruppen, altre unità tedesche, polizia locale, unità ausiliarie e collaboratori;
- Ghetti, campi di concentramento, campi di lavoro e centri di eliminazione;
- Il destino di polacchi, rom, omosessuali, Testimoni di Geova, disabili fisici e mentali, prigionieri di guerra sovietici, nemici politici, e altri gruppi bersaglio di violenza durante la Seconda guerra mondiale;
- Persecuzione della popolazione locale e da parte della popolazione locale nell'Europa controllata dai nazisti o loro alleata;
- Collaboratori dei nazisti in importanti paesi;

- Stati satelliti del nazismo e trattamento delle popolazioni sotto il loro controllo;
- Resistenza alle politiche e alle azioni naziste;
- Azioni di salvataggio;
- Vita clandestina durante la Shoah;
- Scoperta e apertura dei campi di lavoro, concentramento e sterminio;
- Liberazione di sopravvissuti alla Shoah;
- Ricerca e cattura di criminali di guerra;
- Processi per crimini di guerra;
- Esperienze dei sopravvissuti dopo la liberazione;
- Bricha e altre organizzazioni per la fuga e il soccorso;
- Esperienze di ebrei nei DP camps e altrove dopo la liberazione;
- Immigrazione in Palestina, negli Stati Uniti e altri paesi dopo la guerra;
- Richieste di restituzione e riparazione;
- Memoria e commemorazione della Shoah;
- Commissioni statali di ricerca storica;
- Documentazione contemporanea sul negazionismo e la distorsione della Shoah.

Nel riportare i risultati delle ricerche sarà opportuno distinguere il più possibile le esperienze e i dati relativi ai documenti rilevanti per lo studio dell'Shoah da quelli rilevanti per altri crimini nazisti.

Linee guida generali per l'identificazione della documentazione significativa per la ricerca, la memoria e l'educazione sulla Shoah

Benché la definizione operativa dell'IHRA per i materiali relativi all'Olocausto sia ampia ed estesa, essa non può coprire tutti i tipi di documenti e materiali prodotti e raccolti attraverso gli anni negli archivi e nelle altre istituzioni in tutto il mondo. Le linee guida generali che seguono aiutano a identificare e classificare documenti e materiali che possono non ricadere all'interno della definizione operativa.

Nell'identificare e catalogare la documentazione si dovrebbero seguire i criteri che seguono:

- Accesso libero significa permettere agli studiosi e al pubblico la consultazione e l'uso della documentazione relativa alla Shoah a scopo di ricerca, educazione e memoria. L'accesso libero non prevale sulle regole di protezione dei dati personali, ma, piuttosto, incoraggia gli archivi a dare attuazione a questi principi con buon senso, in modo da bilanciare gli interessi della protezione dei dati personali con le esigenze di pari importanza di libertà di ricerca sulla Shoah.
- La documentazione relativa alla Shoah andrebbe catalogata in modo flessibile, sia per ciò che riguarda il riferimento geografico che in relazione agli estremi cronologici:
 - Geograficamente — La documentazione relativa alla Shoah può essere stata prodotta in qualsiasi luogo del mondo ed essere conservata oggi in qualunque luogo.
 - Cronologicamente — I parametri temporali della documentazione relativa alla Shoah si estendono indietro fino all'inizio del XX secolo e giungono ai nostri giorni. Ciò include per esempio, documenti relativi ai campi profughi (DP camps), processi per crimini di guerra connessi alla

Shoah, testimonianze sulla Shoah e le sue conseguenze, documenti di polizia e giudiziari, fascicoli sull'emigrazione, fascicoli sulla ricerca delle persone, materiali riguardanti i tentativi di ottenere restituzioni o compensazioni, testimonianze, memoriali e altre "fonti delle vittime" e iniziative di commemorazione.

- Questi documenti comprendono carte prodotte o conservate in archivi locali, regionali, nazionali o internazionali.
- Un fondo o una raccolta sono significativi per lo studio della Shoah nel momento in cui un singolo documento o fascicolo al loro interno è collegato alla Shoah.
- In molti casi le descrizioni dei fascicoli nell'inventario archivistico non menzionano necessariamente la loro connessione con la Shoah. È consigliabile esaminare i documenti e i fascicoli suscettibili di esserlo alla luce della definizione operativa dell'IHRA e di queste linee guida.

Tipi di documenti che dovrebbero essere individuati come relativi alla Shoah

È importante sottolineare che importanti documenti possono essere cronologicamente precedenti alla Shoah, relativi al periodo in cui avvenne la Shoah, successivi alla Shoah.

La lista di esempi che segue non è esaustiva:

- Documenti relativi ad allievi e insegnanti ebrei nelle scuole e nelle Università (fascicoli del Ministero dell'Educazione);
- Documentazione per carte di identità, passaporti, registri di cittadinanza e residenza (fascicoli del Ministero degli Interni e della polizia);
- Documentazione sulla scienza razzista del fascismo e sulle politiche antiebraiche fasciste;
- Documentazione relativa a sanatori e manicomi, che sono centrali per lo studio dei progetti di eutanasia ed eugenetica nazisti (1940–1945) e sui crimini commessi sotto il pretesto di ricerca medica;
- Documenti riguardanti la fuga di gruppi di vittime all'interno o dall'Europa occupata dai nazisti e dai paesi occupati dai fascisti;
- Comunità di rifugiati in diversi paesi;

- Censimenti di persone e di proprietà di ebrei e applicazione delle misure anti ebraiche;
- Documenti sui collaborazionisti (uffici centrali e periferici del Ministero degli Interni, polizia, archivi comunali);
- RegISTRAZIONI catastali sulle proprietà immobiliari;
- Documenti bancari e assicurativi;
- Archivi di gallerie d'arte e case d'asta;
- Registri di acquisizioni e altri documenti di musei e biblioteche;
- Documenti fiscali e notarili, documenti di Camere di commercio e altra documentazione economica e finanziaria in archivi pubblici e privati, inclusi i documenti degli organi di controllo;
- Archivi ecclesiastici e di conventi;
- Fascicoli personali dei dipendenti in enti pubblici e privati;
- Documentazione riguardante confisca, saccheggio ed espropriazione di beni;
- Documentazione di ospedali;
- Archivi e documenti di comunità e istituzioni ebraiche;
- Documenti relativi al soccorso e all'aiuto umanitario da parte di paesi neutrali, inclusi quelli sulla politica dei visti per i rifugiati;
- Dati personali in documenti riguardanti la "denazionalizzazione" e la perdita di cittadinanza;
- Documenti sull'assistenza sociale;
- Fascicoli riguardanti la reintegrazione e/o il ritorno delle vittime nelle società del dopoguerra e misure e leggi di welfare in favore delle vittime;
- Relazioni successive alla guerra: memoriali/film/opere d'arte/scritti delle successive generazioni (nel rispetto delle norme sul diritto d'autore);
- Documenti sulla storia delle istituzioni dedicate alla raccolta di documentazione sull'Shoah, all'educazione e alla riconciliazione (incluse iniziative molto precoci).

Note

- 1 Il termine “Rom” è utilizzato in questo documento come termine onnicomprensivo che include diversi gruppi correlati, sia sedentari che non, come i Rom, Travellers, Gens du voyage, Resandefolket/De resande, Sinti, Camminanti, Manouches, Kalés, Romanichels, Boyash/Rudari, Ashkalis, Égyptiens, Yéniches, Doms, Loms and Abdal che possono diversificarsi come cultura e stile di vita. Questa nota serve come spiegazione, non come definizione dei Rom.
- 2 “Dichiarazione di Stoccolma del 2020.” IHRA, Jan. 2000, <https://www.holocaustremembrance.com/it/about-us/stockholm-declaration>. Consultata il 1 febbraio 2022.
- 3 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04>. Consultata il 1 febbraio 2022.
- 4 “La definizione operativa dell’IHRA per i materiali relativi all’Olocausto.” IHRA, <https://www.holocaustremembrance.com/it/resources/working-definitions-charters/working-definition-holocaust-related-materials>. Consultata il 1 febbraio 2022.

Questa definizione operativa è stata redatta nel 2012 ai fini del progetto IHRA Accesso agli archivi. Rimane uno strumento pratico utile per gli scopi di questo documento, benché sia necessario aggiornarla, ad esempio, a causa del progresso della ricerca, della conoscenza e della tecnologia.

APPENDICE ALLA VERSIONE ITALIANA

Allo scopo di rendere più facilmente utilizzabili le linee guida da parte degli istituti di conservazione italiani si è scelto di aggiungere all'edizione in italiano una appendice con riferimenti alla situazione normativa e documentaria del nostro paese in connessione con i diversi paragrafi.

Cosa è l'IHRA

L' IHRA e l'Italia

L'Italia è membro dell'IHRA fin dal 1999 e ne ha adottato la definizione operativa di antisemitismo, le Raccomandazione per riconoscere e combattere la distorsione sulla Shoah, le Raccomandazioni per l'insegnamento e l'apprendimento dell'Olocausto nelle scuole italiane. L' IHRA ha anche elaborato nel mese di ottobre 2020 una definizione operativa di antiziganismo. L'utilità tecnica di questa dichiarazione è stata riconosciuta dall'UNAR (ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), ufficio statale istituito con d.lgs. n. 215/2003.

Prefazione

«Se un paese, a seguito di eventi storici particolari, conserva documenti prodotti dalle autorità di altri stati, è auspicabile che questo paese assicuri anche la più ampia consultabilità possibile per questi materiali».

Per l'Italia è questo, per esempio, il caso di documenti prodotti da autorità italiane di occupazione e rimasti nei territori della ex Jugoslavia.

GDPR

In Italia. Per indicazioni sull'applicazione negli archivi del GDPR, vedi https://www.sa-lom.archivi.beniculturali.it/fileadmin/risorse/documenti_pagine/consultazione_enti_publici/EAG_Linee_guida_GDPR_ita_2019_03_12.pdf.

Il d.lgs. 101/2018 che ha recepito nella normativa italiana il GDPR si è avvalso della facoltà di deroga per estendere alle persone decedute il divieto di trattamento (articolo 2 terdecies) I diritti relativi ai dati personali dei defunti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, oppure agisce a tutela del defunto quale mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione. In caso di documentazione riferita alla Shoah è quindi particolarmente rilevante l'eccezione prevista dal Considerato 158. Si rammenta, inoltre, che il Codice di deontologia

e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (Allegato 2 al Codice di protezione dei dati personali <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1556419>) distingue fra consultazione del dato e sua diffusione. Accortezze in merito alla anonimizzazione e pseudonimizzazione dei dati identificativi sono peraltro previste nel GDPR, Considerato 26, 28, 29.

La definizione operativa IHRA dei materiali relativi alla Shoah

Nelle indicazioni relative a tale definizione si deve tenere presente che i riferimenti nella definizione IHRA al regime nazista e ai suoi collaboratori e alleati includono necessariamente tutta la politica, la normativa e la propaganda antisemita del regime fascista da prima del 1938 in avanti.

Per quanto riguarda le politiche e le pratiche dell'occupazione nazista, andranno considerate anche le politiche e le pratiche dell'occupazione fascista italiana.

In Italia non va dimenticata la documentazione relativa al trattamento delle popolazioni delle colonie e alla normativa razzista nei loro confronti. Ad esempio, RdL n. 880 del 19 aprile 1937, Sanzioni per i rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi o la documentazione del Ministero delle colonie sull'impiego dei gas contro la popolazione (Archivio centrale dello Stato, Archivio storico del Ministero degli Affari Esteri, Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato maggiore dell'Esercito).

Oltre a questo, va considerata nel suo complesso la documentazione relativa ai territori soggetti all'occupazione italiana conservata all'Archivio storico del Ministero degli Affari Esteri e negli Archivi storici delle diverse Armi.

Per quanto riguarda le organizzazioni di soccorso ebraiche, in Italia es. le carte DELASEM (Delegazione assistenza emigrati ebrei) presso gli archivi del CDEC (Centro di documentazione ebraica contemporanea) di Milano, del Centro bibliografico Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e delle singole Comunità ebraiche.

Anche per le esperienze nei DP camps esiste documentazione negli archivi Italiani, perché l'Italia fu spesso luogo di raccolta e di transito per i sopravvissuti, ad esempio. in archivi di Stato, archivi comunali, ACS.

Per quanto riguarda le Commissioni statali di ricerca storica, in Italia vanno ricordate la Commissione Anselmi sulle spoliazioni di beni di proprietà di ebrei a partire dal 1938 (documentazione in Archivio centrale dello Stato) e la Commissione Tedeschi sulla razza della biblioteca della Comunità israelitica di Roma (documentazione presso Presidenza del Consiglio).

Linee guida generali per l'identificazione della documentazione significativa per la ricerca, la memoria e l'educazione sulla Shoah

In relazione alla dispersione geografica delle fonti documentarie, è opportuno ricordare, a titolo di esempio che per l'Italia le liste di trasporto da Trieste ad Auschwitz sono conservate a Ljubljana e a Varsavia e numerosi documenti concernenti deportati italiani sono nell'archivio dell'International Tracing Service a Bad Arolsen in Germania (ora Arolsen Archives).

In merito ai parametri temporali, si rammenta (sempre a titolo di esempio) che in Italia, si può fare riferimento alla documentazione prodotta per le domande relative agli assegni di benemerenzza per i perseguitati politici e razziali ex lege 96/55, alla documentazione degli uffici del personale delle varie istituzioni e dei soggetti privati relativa alle espulsioni di ebrei dal lavoro, alla documentazione delle Intendenze di finanza per la restituzione di beni espropriati ai sensi delle leggi fasciste, alla documentazione delle soprintendenze alle Belle arti, archeologiche ecc., in relazione agli espropri, a processi più recenti come il Processo Priebke, alla documentazione in archivi comunali dei territori dove erano dislocati campi di internamento.

Anche in relazione al fatto che «un fondo o una raccolta sono significativi per lo studio della Shoah nel momento in cui un singolo documento o fascicolo al loro interno è collegato alla Shoah» si può ricordare che, ad esempio, interessanti risultati sono stati recentemente ottenuti attraverso l'esame dei registri di protocollo della Corte dei Conti (v. A. Capristo-G.Fabre, *Il registro*, Il Mulino, Bologna 2018).

Tipi di documenti che dovrebbero essere individuati come relativi alla Shoah

Per quanto riguarda l'espulsione di allievi e insegnanti ebrei, in Italia, oltre ai documenti del Ministero dell'Educazione nazionale, vanno considerati anche quelli delle singole scuole e Università in quanto enti pubblici autonomi.

In relazione alla documentazione del Ministero degli Interni e della polizia, in Italia sono in special modo rilevanti, ma non esclusivamente, le serie Ebrei delle Prefetture e Questure.

Per i documenti riguardanti la fuga di gruppi di vittime all'interno o dall'Europa occupata dai nazisti e dai paesi occupati dai fascisti, in Italia, ad esempio, la documentazione riguardante la vicenda di Villa Emma, presso l'archivio comunale di Nonantola.

Per i censimenti di persone e di proprietà di ebrei e applicazione delle misure anti ebraiche, in Italia, oltre alla documentazione EGELI (Ente gestione e liquidazione dei beni ebraici) in Archivio centrale dello Stato, le documentazioni della serie Beni ebraici dell'Intendenza di finanza, i decreti di confisca e gli archivi delle banche delegate da EGELI ad attuarli.

Documenti sui collaborazionisti (uffici centrali e periferici del Ministero degli Interni, polizia, archivi comunali): in Italia, vanno considerati i processi dell'Alta corte per i crimini del fascismo e procedimenti di epurazione nei diversi ministeri ed enti.

Per quanto riguarda le razzie di beni appartenenti a ebrei, per le opere d'arte in Italia, accanto agli archivi di gallerie d'arte e case d'asta sono fondamentali anche gli archivi delle Soprintendenze alle belle arti, ai beni artistici e storici (nelle diverse denominazioni) destinatarie di beni artistici sequestrati e, talvolta, recuperati dopo la guerra, nonché il cosiddetto Archivio Siviero, ovvero l'archivio dell'Ufficio recupero opere d'arte presso il Ministero degli esteri, ora conservato dalla Direzione generale Archivi.



INTERNATIONAL
**HOLOCAUST
REMEMBRANCE**
ALLIANCE